

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.2735 del 29.8.91 E MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE G.C.N.297 DEL 13.04.2000.

ART. 1

Affidamento familiare

L' Affidamento familiare è un servizio alternativo all'istituzionalizzazione, tendente ad assicurare a un minore, la cui famiglia di origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione che risponde e rispetti le sue esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

ART.2

Destinatari dell'affidamento

Sono destinatari dell'affidamento familiare i minori che possono giovare di un inserimento temporaneo in un nucleo familiare che risponda meglio alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

Non vengono dati in affidamento i minori per i quali esiste segnalazione al Tribunale per i Minorenni ai fini dell'adozione speciale.

ART.3

Affidatari

Sono soggetti affidatari le famiglie, le coppie o le singole persone che lo desiderano, ne facciano richiesta e presentino disponibilità affettive e capacità educative tali da offrire al minore una gratificante situazione familiare, per il periodo di tempo che si renderà necessario in relazione al singolo caso. Gli affidatari devono essere altresì disponibili a mantenere i rapporti con la famiglia di origine del minore e con gli operatori del Servizio Sociale Comunale.

ART.4

Attività promozionali

Il Comune promuove iniziative a sostegno dell'affidamento familiare anche con l'eventuale collegamento con gli organismi, associazioni e gruppi di volontari territoriali ed extraterritoriali interessati alle problematiche minorili. Ciò al fine di garantirsi una rete di persone disponibili all'affidamento a cui fa riferimento in caso di necessità e di pervenire ad un maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica:

Contemporaneamente svolge opera di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie di origine dei minori, affinché acquisiscano una maggiore consapevolezza degli effetti negativi delle istituzionalizzazioni e diano il proprio consenso all'affidamento, quale servizio alternativo da privilegiare

ART.5

Individuazione e forma degli affidatari

Il soggetti disponibili all'affidamento devono possedere i requisiti necessari per assicurare condizioni di vita rispondenti alle esigenze psico –fisiche, scolastiche e sociali del minore.

I requisiti richiesti saranno accertati dagli operatori del Servizio Sociale Comunale.

Verranno promosse iniziative ed incontri rivolti ai singoli o ai gruppi al fine di garantire una più specifica informazione, socializzazione delle conoscenze e maturazione degli affidatari:

Dette iniziative dovranno portare ad una individuazione delle caratteristiche degli affidatari in ordine al tipo di affidamento (a tempo determinato e indeterminato; affidamento di uno o più minori; affidamento d'emergenza ecc.) all'età, alle problematiche dei minori e delle famiglie naturali.

ART.6

Inserimento minore – famiglia affidataria

Il servizio sociale Comunale curerà l'inserimento del minore, previo provvedimento del Giudice Tutelare in quel nucleo affidatario che meglio garantisca l'interesse dello stesso.

Il Servizio Sociale costituisce altresì elemento di raccordo tra le famiglie di origine e quelle affidatarie per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli; attua interventi di sostegno psicologico al minore e di consulenza alla famiglia affidataria e a quella naturale, avvalendosi anche ove necessario, dell'apporto di altri servizi territoriali.

Promuove incontri tra famiglie affidatarie per uno scambio di esperienze che permetta alla stessa di assolvere in una condizione di maggiore serenità all'impegno assunto.

Contemporaneamente sarà svolta ogni utile azione per aiutare la famiglia d'origine e superare le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla stessa.

ART.7

Contributi economici

Il servizio di affidamento familiare prevede da parte del Comune l'erogazione alla famiglia affidataria di un contributo ,che copra le spese per il mantenimento,l'istruzione e quanto altro necessario per il minore. Tale contributo non potrà superare di norma il 50% della retta massima corrisposta agli istituti territoriali convenzionati con questa Amministrazione Comunale, aumentabili fino ad un massimo del 100% della retta suddetta per casi particolari valutati dal Servizio Sociale Comunale.

L'affidamento potrà essere anche gratuito nel caso la famiglia affidataria non richieda alcun contributo.

La famiglia d'origine potrà essere chiamata a concorrere alle spese relative al servizio, previa valutazione delle singole situazioni familiari.

Il Comune dovrà stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

ART.8

Procedure amministrative

1. Richiesta e assenso del genitore o l'esercente la potestà genitoriale per l'affidamento del minore.
2. Acquisizione della documentazione anagrafica ed economica del nucleo familiare e sanitario del minore
3. Valutazione del Servizio Sociale.
4. Sottoscrizione degli impegni dell'affidante e degli affidatari, come dai modelli allegati.
5. Acquisizione della documentazione sanitaria della famiglia affidataria.
6. Delibera di Giunta in caso di affido con impegno di spesa.

ART.9

Procedure d'urgenza

In caso di sistemazione urgente di un minore, (nell'ipotesi dell'art.403 C.C.) si procederà comunque all'affidamento, sulla base della proposta motivata dal Servizio Sociale, riservandosi di acquisire la documentazione prescritta nel più breve tempo possibile.